



OSSERVATORIO
COMPLIANCE 231

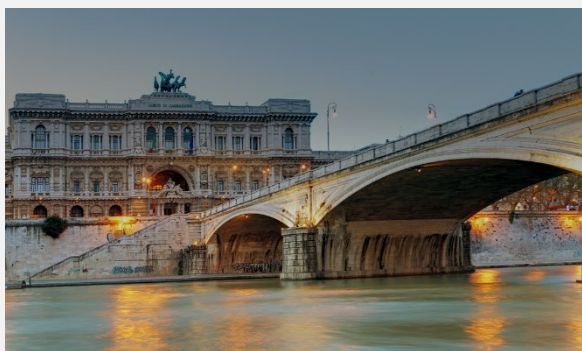
di Morri Rossetti & Franzosi

Monthly Roundup

Agosto - settembre 2025

I principali aggiornamenti in materia di 231 dello scorso mese.

Raggruppamento temporaneo di imprese e commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato ai sensi del D.lgs. 231/2001



Con la recente sentenza del 26.02.2025, n.14343, la Corte di Cassazione penale, sez. VI, ha affrontato il complesso tema dell'estensione alle società collegate del reato presupposto in tema di responsabilità degli enti.

La questione che è stata sottoposta ai giudici di legittimità risulta essere la seguente: *nei casi in cui il reato presupposto ex decreto legislativo n. 231 del 2001 sia stato commesso nell'ambito dell'attività di una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate?*

La Consulta, sul punto, ha ritenuto che *"qualora il reato presupposto ex D.Lgs. n. 231 del 2001 sia stato commesso nell'ambito dell'attività di una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica*

soggettiva necessaria, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato".

Ovvero, può rispondere ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche la società collegata solo laddove:

- sussista un concreto interesse e vantaggio di quest'ultima;
- l'autore materiale del fatto rivesta anche all'interno della società collegata un ruolo apicale o sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (ex art. 5 D.Lgs. 231/2001).

Nello stesso senso si erano già pronunciati i giudici di legittimità, Sezione 2, con la sentenza n. 52316 del 27/09/2016, con riferimento alle società facenti parte di un Gruppo ove si era precisato che *"la responsabilità della capogruppo o di una controllata non può discendere dalla mera presunzione di coincidenza dell'interesse di gruppo con quello delle singole società, dovendosi verificare in concreto la sussistenza di un interesse o di un vantaggio della "holding" o di altra società del gruppo"*.

* * *

Approvazione definitiva della legge sull'intelligenza artificiale: le previsioni in ambito penale



Il 17 settembre scorso il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge **“Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”**.

La legge, già approvata in prima seduta dal Senato e approvata con modificazioni dalla Camera, affianca all'AI Act europeo una serie di norme nazionali finalizzate a *“promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale”*.

Sul piano penale, è stata introdotta innanzitutto una **nuova circostanza aggravante comune**, disciplinata al comma 11-decies dell'art. 61 c.p., in base alla quale *“l'aver commesso il fatto mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato”*.

La legge introduce altresì **circostanze aggravanti speciali** in relazione a specifiche ipotesi di reato:

- **Attentati contro i diritti politici del cittadino** (art. 294 c.p.): prevista la pena della reclusione da due a sei anni se l'inganno è posto in essere mediante

l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale;

- **Aggiotaggio** (art. 2637 c.c.): la pena per questo delitto diventa la reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale;
- **Manipolazione del mercato** (art. 185 co. 1 TUIF): se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale la pena diventa la reclusione da due a sette anni e la multa da euro venticinquemila a euro sei milioni.

Sono state inoltre introdotte **due nuove fattispecie di reato**. La prima, prevista dall'**art. 612-quater c.p.** e rubricata **“Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”** punisce con la reclusione da uno a cinque anni *“chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità”*.

Il reato è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia connesso con altro delitto procedibile d'ufficio, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate.

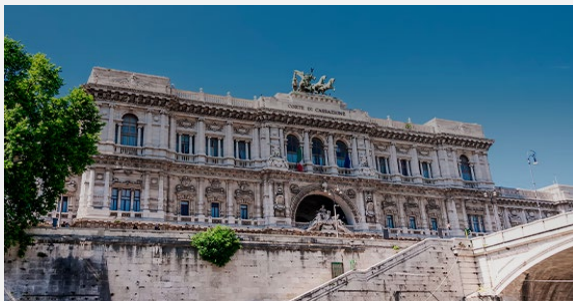
Infine, alle fattispecie di reato previste dall'**art. 171 della Legge sulla protezione del diritto d'autore** viene aggiunta, alla lettera a-ter, la riproduzione o estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

Considerato che alcune delle norme impattate dalla riforma rientrano anche nel novero dei reati

presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, sarà onere delle imprese dotate di un Modello Organizzativo, una volta entrata in vigore la nuova legge, **aggiornare l'elenco dei reati presupposto e valutare la necessità di un nuovo risk assessment.**

* * *

Sequestro probatorio digitale: la necessità di indicare le ragioni dell'acquisizione integrale dei dati



Con sentenza n. 30496 depositata lo scorso 10 settembre, la Cassazione si è pronunciata in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici.

In particolare, la Corte ha accolto il ricorso presentato avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile il reclamo presentato avverso un decreto di perquisizione e sequestro di un telefono cellulare.

Il decreto di perquisizione era stato disposto dal PM all'interno di un procedimento penale riguardante fatti di rapina e lesioni ed era volto a comprendere – stando al tenore letterale del provvedimento – l'esistenza di messaggi minatori o richieste di denaro nonché il rapporto di affari tra i protagonisti della vicenda.

A seguito della perquisizione, il telefono cellulare era stato poi restituito al legittimo proprietario previa copia forense integrale e dunque acquisizione di tutti i dati e contenuti presenti sul

dispositivo motivata dall'impossibilità di "effettuare un'acquisizione selettiva dei dati contenuti all'interno dei reperti".

Il Tribunale di Riesame aveva dichiarato l'inammissibilità del reclamo non rilevando l'interesse del ricorrente all'impugnazione posto che il telefono cellulare gli era stato restituito e che il provvedimento di perquisizione del PM era sorretto da adeguate ragioni.

Di tutt'altro avviso la Corte di Cassazione che, al contrario, individua il fulcro dirimente la vicenda nell'interesse del ricorrente "all'esclusiva conoscenza del patrimonio conoscitivo" contenuto nel dispositivo elettronico che, laddove acquisito mediante copia forense integrale da parte della Pubblica Accusa, laddove non adeguatamente giustificato, costituisce una violazione al diritto alla riservatezza, al segreto e comunque alla disponibilità esclusiva del patrimonio informatico, diritti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nonché dalla Convenzione dei diritti dell'uomo.

Per tali ragioni, la Suprema Corte ha statuito che la Pubblica Accusa laddove a seguito di un decreto di perquisizione decida di acquisire lo strumento informatico o telematico non appena come strumento di comunicazione ma vagliandone ogni suo contenuto e dunque facendone copia integrale di tutti i dati in esso contenuti, deve adeguatamente e nel rispetto del principio di proporzionalità indicare le ragioni per cui si rende necessario disporre un sequestro "esteso e omnicomprensivo" o, in caso alternativo, delimitare e circoscrivere i contenuti, le informazioni oggetto di ricerca nonché le tempistiche.

Ne deriva che, nel caso di accesso limitato ad alcuni contenuti, la copia forense contenente altresì i dati non rilevanti e non attenzionati dalla

Pubblica Accusa deve essere restituita al proprietario del dispositivo sequestrato.

Sulla scorta di tali principi, nel caso di specie, il PM ha dichiarato la nullità del sequestro ritenendo che la copia forense dell'intera memoria del telefono cellulare da parte dei consulenti del PM fosse in contrasto con i principi di proporzionalità e di adeguatezza stante la mancata delucidazione relativamente alle ragioni per cui fosse impossibile effettuare un'acquisizione dei soli contenuti pertinenti alle indagini, la mancata indicazione del tempo di durata dell'attività e dunque del tempo di acquisizione dei dati personali dell'indagato contenuti sul dispositivo, nonché dei criteri per cui si era resa necessaria un'acquisizione integrale dei dati.

* * *

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte: gli "atti fraudolenti" in un caso di cessione di quote societarie al figlio dell'imputato¹



Con la sentenza n. 29443/2025, depositata lo scorso 29 agosto, la terza sezione penale della Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi su un caso di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, torna sulla nozione di "atto fraudolento" prevista dall'art. 11 D.lgs. 74/2000, fornendo interessanti indicazioni in merito

all'ambito di applicabilità della fattispecie di reato.

Nel caso all'attenzione dei giudici, la società immobiliare, al momento della costituzione avvenuta nel 2017, vedeva come soci al 30% l'imputato, al 30% la di lui moglie e al restante 40% il figlio della coppia. Nella società veniva conferito come unico cespite un immobile di proprietà dell'imputato.

Nell'agosto 2018, l'imputato aveva ricevuto avvisi di pagamento per mancata corresponsione delle imposte relative agli anni 2013-2014 e, successivamente, nel maggio 2019 aveva ceduto il 29% delle sue quote societarie al figlio, rimanendo amministratore della società e socio all'1%.

Secondo i giudici di merito, la condotta descritta era idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 11 D.lgs. 74/00 e, perciò, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado era stata confermata in appello.

Avverso tale decisione, l'imputato ha ricorso in Cassazione sostenendo l'erronea applicazione della norma da parte della Corte d'Appello per aver ritenuto che la cessione da parte dell'imputato al figlio del 29% della propria quota societaria avesse natura fraudolenta.

Secondo il ricorrente, infatti, la decisione contrasterebbe con il *dictum* delle Sezioni Unite n. 12213/2018, che hanno affermato che non è sufficiente la semplice idoneità dell'atto ad ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'erario, essendo necessario il compimento di atti che, nell'essere diretti a questo fine, si caratterizzano per la loro natura simulatoria o fraudolenta.

¹ Il presente contributo è stato redatto in collaborazione con l'Osservatorio Giustizia Tributaria nell'ambito della rubrica mensile "Focus Penale Tributario".

Nel rigettare per manifesta infondatezza tale motivo di ricorso, i giudici di legittimità offrono un'interessante disamina della fattispecie contestata, ricordando, innanzitutto, che attraverso l'incriminazione della condotta prevista dall'art. 11 *"il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'erario"*.

La giurisprudenza, si aggiunge, è ormai consolidata nel ritenere la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie in esame.

Per quanto concerne il concetto di "altri atti fraudolenti", alternativi alla diversa condotta di alienazione simulata prevista dalla norma, la Corte precisa che devono considerarsi compresi sia gli atti materiali di occultamento e sottrazione dei propri beni, sia gli atti giuridici diretti, alla luce di una valutazione degli elementi concreti, a sottrarre beni al pagamento delle imposte.

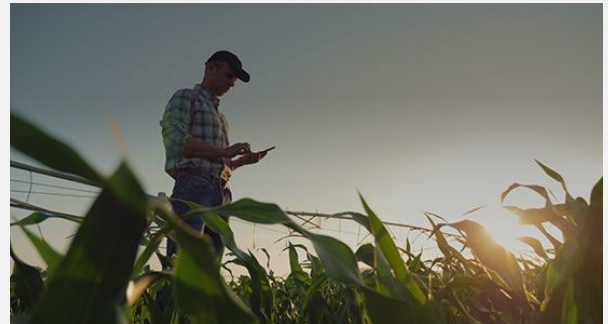
Con particolare riferimento all'alienazione di beni, la giurisprudenza ha affermato che *"gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei a escludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione"*.

Secondo il Collegio, nel caso di specie la Corte d'Appello avrebbe logicamente e correttamente argomentato in merito alla natura fraudolenta della cessione di quote effettuata dal padre in favore del figlio, sottolineandone l'idoneità a rendere difficoltosa o a impedire la procedura di riscossione coattiva del debito ormai prevedibile

a seguito dell'accertamento dell'Erario notificatogli pochi mesi prima.

* * *

Reati ambientali: novità anche per le imprese previste dal recente D.L. 116/2025



Lo scorso 8 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 116/2025 contenente *"Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi"*.

Il testo legislativo è intervenuto sia sulle norme del D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) sia su quelle contenute nel Codice penale e nel Codice di procedura penale, **inasprendo il trattamento sanzionatorio** previsto per le attività illecite in materia di rifiuti, **trasformando in delitti** alcune delle principali fattispecie contravvenzionali previste in materia e prevedendo alcune novità sul fronte delle indagini, quali l'applicabilità in relazione a quasi tutti i principali reati ambientali dell'arresto in flagranza differita e delle operazioni sotto copertura.

Quanto alle modifiche introdotte nel Testo Unico Ambientale, innanzitutto, è prevista nei confronti delle imprese che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza la necessaria iscrizione all'Albo nazionale dei gestori

ambientali e che commettono una violazione del Titolo IV, l'applicazione della **sanzione accessoria della sospensione o, nei casi di reiterazione delle violazioni, della cancellazione dall'Albo nazionale.**

Il Decreto-legge modifica, poi, la **disciplina dell'abbandono di rifiuti**, sostituendo alla precedente ipotesi contravvenzionale, tre diverse fattispecie di reato.

La prima è una contravvenzione che punisce con pene severe (ammenda da 1.500 a 18.000 euro) l'abbandono o il deposito di rifiuti o la loro immissione in acque superficiali o sotterranee.

La stessa condotta è punita più gravemente quando a commetterla siano titolari di imprese e responsabili di enti, per i quali è prevista la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o dell'ammenda da 3.000 a 27.000 euro.

La seconda fattispecie è regolata dal **nuovo art. 255-bis TUA** e prevede un delitto punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni che si configura con l'abbandono di rifiuti non pericolosi quando mette in pericolo la vita o l'incolumità delle persone, ovvero l'integrità e la salubrità dell'ecosistema, o quando il fatto sia commesso in siti (potenzialmente) contaminati.

Anche in questo caso la pena è più grave (reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi) quando a compiere la violazione siano titolari di imprese e responsabili di enti.

Da ultimo, il **nuovo art. 255-ter TUA** riguarda l'abbandono o il deposito di rifiuti pericolosi, punito a titolo di delitto con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è superiore (da un anno e sei mesi a sei anni) quando la condotta mette in pericolo la vita o l'incolumità delle persone, ovvero l'integrità e la

salubrità dell'ecosistema, o è commessa in siti (potenzialmente) contaminati.

Anche per questa fattispecie, pene più severe sono previste nei confronti dei titolari di imprese e responsabili di enti.

Si segnala altresì che, quando i reati sopra citati sono commessi utilizzando un veicolo a motore, si prevede anche l'**applicazione della sospensione della patente di guida.**

Anche la **gestione non autorizzata di rifiuti**, la **discarica non autorizzata** e la **spedizione illegale di rifiuti diventano delitti**, con pene che variano a seconda della pericolosità o meno dei rifiuti e della sussistenza di particolari profili di pericolo per l'uomo o l'ambiente.

Le pene diminuiscono da un terzo a due terzi se le condotte sono commesse per colpa, mentre aumentano di un terzo se i fatti avvengono nell'ambito di un'attività di impresa o comunque organizzata.

Pene inasprite anche per la **combustione illecita di rifiuti** nei casi di pericolo per l'incolumità umana o per l'integrità dell'ambiente, che diventano reclusione da tre a sei anni per i non pericolosi e da tre anni e sei mesi a sette anni per i pericolosi, con un aumento sino alla metà in caso di incendio.

Particolarmente rilevante risulta anche la novità introdotta dal secondo comma dell'art. 259-bis TUA, in forza della quale **"il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa".**

Il medesimo art. 259-bis TUA introduce, altresì, una previsione meritevole di attenzione, seppur –

per la sua formulazione – appaia di dubbia interpretazione e applicazione. Si tratta dell'**applicabilità ai titolari dell'impresa o ai responsabili dell'attività delle sanzioni interdittive** previste dall'art. 9 c. 2 D.lgs. 231/01.

Quanto alle modifiche apportate al Codice penale, agli **artt. 452-sexies e 452-quaterdecies** viene previsto l'aumento sino alla metà della pena per i reati di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nei casi particolari di pericolo per l'uomo o l'ambiente.

Si prevede, infine, la non concedibilità della **causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto** di cui all'art. 131-bis c.p. per i delitti consumati o tentati previsti dagli artt. 255-ter, 256, commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 del TUA.

Sul fronte della responsabilità amministrativa degli enti, **il D.L. 116/2025 interviene sull'art. 25-undecies D.lgs. 231/01 inasprendo le sanzioni previste per i reati ambientali già inclusi e aggiungendovi le fattispecie di nuova introduzione di cui agli artt. 255-bis e 255-ter TUA e i reati di cui agli artt. 452-septies, 452-terdecies, 452-quaterdecies c.p. e 256-bis TUA.**

Vengono, infine, ampliati i casi di applicabilità delle **sanzioni interdittive** in caso di condanna dell'ente per alcuni dei reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies.

Le aziende, dunque, con la conversione in legge del D.L. che – lo si ricorda – potrebbe subire alcune modifiche rispetto alla versione esaminata con il presente contributo, saranno chiamate ad **aggiornare il Modello Organizzativo** adottato, **valutare gli eventuali nuovi rischi** derivanti dalle fattispecie di recente introduzione e **implementare i presidi di controllo idonei** a prevenirne la commissione.

I confini del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico



Con sentenza n. 22017 depositata in data 11 giugno 2025, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare un tema particolarmente dibattuto già portato all'attenzione delle Sezioni Unite ovvero i confini del reato di accesso abusivo al sistema informatico disciplinato dall'art. 615 ter c.p.

Nello specifico, la vicenda riguardava l'accesso ai sistemi informatici della Procura di Terni eseguito da parte di un Pubblico Ufficiale della Sezione della Polizia Giudiziaria e finalizzato – in questo è stata riconosciuta l'abusività nei primi gradi di giudizio – al monitoraggio di un procedimento penale iscritto contro ignoti che riguardava un Dirigente del medesimo ufficio.

Alla base delle statuizioni dei giudici del gravame era stato posto il principio di diritto affermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite "Savarese" n. 41210 del maggio 2017.

Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa ritenendo che, all'epoca dei fatti (giugno 2016), l'interpretazione giurisprudenziale del reato di cui all'art. 615 ter c.p. fosse ben differente da quanto statuito dalle Sezioni Unite del 2017 che dunque sono espressione di un mutamento giurisprudenziale imprevedibile al momento della commissione del fatto e il cui recepimento nel caso di specie costituirebbe un'applicazione retroattiva in *malam partem* del tutto illegittima.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione, al fine di accertare la prevedibilità all'epoca dei fatti del

mutamento giurisprudenziale realizzatosi con le Sezioni Unite Savarese, ha ripercorso lo stato dell'arte della giurisprudenza relativa al reato di cui all'art. 615 ter c.p. In primo luogo, la Corte ha evidenziato il contrasto giurisprudenziale vigente all'epoca dei fatti che vedeva contrapposti due principali orientamenti.

Secondo un primo orientamento, l'integrazione del reato di cui all'art. 615 ter c.p. si configurava non solo nel momento in cui l'agente si introduceva abusivamente nel sistema informatico ma altresì nei casi in cui lo stesso, pur essendo legittimato all'accesso, vi permaneva al suo interno contro la volontà espressa o tacita di chi aveva il diritto di escluderlo.

In tal senso, l'accesso si riteneva abusivo nel momento in cui la permanenza nel sistema informatico era sorretta da fini estranei alla ratio del titolo abilitante.

Al contrario, un secondo orientamento limitava l'integrazione del reato *de quo* agli accessi abusivi ritenuti tali in forza della mancanza di un titolo abilitante. Secondo tale concezione, dunque, i fini per i quali un soggetto si introduceva o permaneva in un sistema informatico erano del tutto irrilevanti nel giudizio di accertamento dell'integrazione del reato.

A fronte di tale contrasto giurisprudenziale, sono intervenute le Sezioni Unite "Casani" del 2011 secondo cui il reato di cui all'art. 615 ter c.p. si deve ritenere integrato quando il soggetto agente, pur essendo abilitato all'accesso, acceda o si mantenga all'interno dello stesso violando le condizioni e i limiti indicati dal titolare del sistema, rimanendo irrilevanti le ragioni soggettive sottese a tale condotta.

Tuttavia, il contrasto giurisprudenziale sopra citato non è andato risolvendosi dopo la pronuncia delle Sezioni Unite, di talché si sono

succedute diverse pronunce che, pur aderendo al principio di diritto sopra indicato, ne hanno ampliato i confini fornendo interpretazioni che permettevano di ritenere penalmente rilevanti anche condotte di per sé estranee al reato di cui all'art. 615 ter c.p. in quando non rientranti nel perimetro interpretativo indicato dalle Sezioni Unite.

Sul punto, si riporta la pronuncia "Carnevale" del 2013 secondo cui i fini e le ragioni sottese all'accesso o alla permanenza in un sistema informatico, per quanto, come specificato dalle Sezioni Unite, irrilevanti nel giudizio di accertamento dell'integrazione del reato, "rappresentano un valore sintomatico utile a chiarire se il soggetto agente abbia utilizzato il potere entro il perimetro o al di fuori dell'ambito di azioni istituzionalmente conferitegli" e dunque abbia rispettato – come richiesto dalla Sezioni Unite – i limiti e condizioni posta dal titolare del sistema informatico.

Preso atto dello stato dell'arte della giurisprudenza, ancora divisa nell'interpretazione della norma, sono intervenute le citate Sezioni Unite "Savarese" del 2017 aderendo nei fatti al primo orientamento sopra riportato.

Secondo le Sezioni Unite del 2017 infatti, la valutazione dei fini e delle ragioni per le quali un soggetto accede o si mantiene all'interno di un sistema informatico sono rilevanti nel giudizio di accertamento dell'integrazione del reato al punto che il reato è da ritenersi integrato "laddove l'agente pur essendo abilitato, pur non violando le prescrizioni impartite dal titolare del sistema informatico, vi si mantenga per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita".

Ora, al fine di comprendere se le doglianze difensive colgono nel segno, è necessario accertare se il principio di diritto affermato dalle

Sezioni Unite Savarese – posto alla base della condanna del caso in esame – fosse prevedibile nel giugno 2016 ovvero all’epoca dei fatti.

A tal proposito, la Corte ha ritenuto che la condivisione del principio di diritto delle Sezioni Unite Savarese non debba essere qualificato quale interpretazione giurisprudenziale in *malam partem* quanto più “rappresenti una naturale risposta all’esigenza di specificazioni e precisazioni del principio affermato dalla Sezioni Unite Casani del 2011”.

La rilevanza delle ragioni per le quali l’agente accede o si mantiene all’interno del sistema informatico per il quale è abilitato – salva ovviamente la rilevanza penale dell’accesso abusivo del soggetto privo del titolo abilitante – non è altro che, secondo la Corte, un approfondimento dell’orientamento già introdotto dalla pronuncia Casani che aveva evidenziato la rilevanza penale e dunque l’integrazione della fattispecie nel caso di travalicamento dei limiti e delle prescrizioni impartite dal titolo abilitante “nel caso di compimento di operazioni ontologicamente diverse da quelle di cui egli era incaricato di svolgere”.

Sulla scorta di tali considerazioni, qualificando nel caso di specie le ragioni sottese all’accesso del Pubblico Ufficiale nei termini sopra specificati, la Corte ha rigettato il ricorso ritenendo che il principio di diritto della pronuncia Savarese non fosse “imprevedibile” all’epoca dei fatti quando peraltro vigeva già un accesso contrasto giurisprudenziale.

* * *

Gestione della Piattaforma Patente a Crediti: il Manuale Operativo dell’INL



Si segnala la recente pubblicazione del Manuale Operativo per la gestione della Piattaforma Patente a Crediti (PaC) redatto dalla Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Scopo del documento è fornire una guida completa e dettagliata per l’utilizzo della Piattaforma PaC, illustrando le procedure e le funzionalità disponibili per la gestione della Patente a Crediti, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi.

In primo luogo, vengono fornite specificazioni in merito al processo automatico di attestazione di Titolare o Legale Rappresentante dell’impresa e al conferimento e gestione delle deleghe. Il Manuale disciplina, inoltre, l’iter della richiesta della Patente a Crediti e la gestione dei requisiti ulteriori che permette di aumentare il punteggio della Patente.

Si precisa che la piattaforma informatica PaC mette a disposizione dell’utenza esterna due canali distinti per la visualizzazione della Patente a Crediti, l’uno con finalità gestionali destinato ai Titolari, Legali Rappresentanti e Delegati e l’altro rivolto ai soggetti di cui all’art. 2 D.M. 132/2024, che accedono a fini informativi a una versione semplificata della visualizzazione contenente un minor numero di dati. Il Manuale termina, infine, con una sezione di FAQ, volte a sciogliere i principali dubbi degli utenti sull’uso della Piattaforma.

Per maggiori informazioni e approfondimenti

Francesco Rubino

Partner e Responsabile Osservatorio Compliance 231

Francesco.Rubino@MorriRossetti.it

Morri Rossetti & Franzosi



Osservatorio 231





OSSERVATORIO COMPLIANCE 231

di Morri Rossetti & Franzosi

Piazza Eleonora Duse, 2
20122 Milano
MorriRossetti.it

Osservatorio-231.it